

**Al Sig. Dirigente scolastico
I.C. "S.G.Bosco"
Campobello di Licata(AG)**

Oggetto: Vertenza sindacale on-line

Si informa che il lavoratore/sindacalista Calogera Campagna c/o l'I.C. "G. S.G.Bosco" di Campobello di Licata e l'I.C. "Sen.S.Gangitano" di Canicattì con contratto a tempo indeterminato ha subito con nota riservata del 30/03/2015 "**contestazione di addebiti e avvio di procedimento disciplinare**"

Pertanto la scrivente OS La invita, a contattarci per tentare di trovare una soluzione al contenzioso aperto.

Distinti saluti

Prof. Francesco Orbitello

Presidente e Tesoriere SAESE

PS. Una copia delle presente è stata inviata all'Istituto scolastico "**Sen. S. Gangitano**" di **Canicattì(AG)**.

Memorie difensive

Il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce alla scrivente OS con nota dell'01/04/2015 – richiesta w3dje6iu-10814454 da noi inoltrata- che Lei ha dato d un'interpretazione troppo restrittiva, alla normativa sull'obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente.

Il dipendente pubblico esente, in quanto affetto da grave patologia, dall'obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro, non può ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all'amministrazione di appartenenza tutta la documentazione relativa alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità o alla causa di infortunio.

In caso contrario l'amministrazione deve richiedere l'accertamento fin dal primo giorno di assenza. E in ogni caso il dipendente sarà sempre tenuto a comunicare l'assenza all'ufficio di appartenenza «tempestivamente e all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica». A dettare i chiarimenti sulla nuova disciplina delle assenze per malattia introdotta dalla riforma Brunetta è la stessa Funzione pubblica con il [parere n.0012567 del 15 marzo 2010](#). L'Ufficio personale pubbliche amministrazioni ha risposto a un quesito del ministero della difesa che chiedeva lumi sulla obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di esenzione dall'obbligo di reperibilità previste dall'[art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2009 n. 206](#).

Il provvedimento in vigore da febbraio 2009 ha operato un giro di vite sulle fasce di reperibilità che sono passate da quattro a sette ore. E ha al contempo elencato alcune fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità che scattano, per esempio, in presenza di patologie molto gravi (che richiedono la cura mediante terapie salvavita) o malattie di cui la p.a. ha già avuto conoscenza. «Le ipotesi di esclusione», spiega il dipartimento guidato da Antonio Naddeo, «sono motivate da esigenze di economicità dell'azione amministrativa» ed evitano alla p.a. «una duplicazione di attività, lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza già acquisita».

Ma ciò non toglie che vadano rispettati alcuni passaggi formali indispensabili come la trasmissione della documentazione. Se questo adempimento è stato osservato, chiarisce l'Uppa, «l'amministrazione si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso». In caso contrario, «l'amministrazione deve richiedere l'accertamento sin dal primo giorno di assenza». Nessuna sanzione, infine, per il dipendente esente da reperibilità che non venga trovato in casa dall'incaricato della Asl.

Inoltre, il SAESE viene a conoscenza del fatto che Lei nel 2011 ha patrocinato un ricorso contro la Prof.ssa Campagna, per questioni condominiali essendo iscritto all'epoca all'Ordine degli Avvocati. Pertanto secondo l'OS si sarebbe dovuto astenersi per una questione di conflitto di interessi.

Per i fatti sopra esposti si configura l'ipotesi di un accesso di potere datoriale in danno al diritto alla salute.

Il Direttivo SAESE